

ACCERTAMENTO IN BASE ALLA NON ECONOMICITA' DELL' IMPRESA (ORDINANZA N. 6064 DEL 23/02/2022)

Si riportano alcuni importanti spunti contenuti nell' ordinanza di cui sopra.

La tenuta della contabilità in maniera formalmente regolare non è di ostacolo alla rettifica delle dichiarazioni fiscali e, in presenza di un comportamento assolutamente contrario ai canoni dell'economia, che il contribuente non spieghi in alcun modo, è legittimo l'accertamento su base presuntiva, ed il giudice di merito, per poter annullare l'accertamento, deve specificare, con argomenti validi, le ragioni per le quali ritiene che l'antieconomicità del comportamento del contribuente non sia sintomatico di possibili violazioni di disposizioni tributarie. Così si esprime la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n.6064 del 23 febbraio 2022.

In particolare, il giudice d'appello evidenziava la mancata esibizione alla Guardia di Finanza del dettaglio delle rimanenze di magazzino, la sussistenza di perdite d'impresa negli anni 2005 e 2006, rispettivamente per euro 5.635,00 ed euro 42.298,00, oltre che la non congruità con gli studi di settore. Inoltre, la società aveva avuto perdite anche negli anni 2003 e 2004, come pure nel successivo anno 2007. L'attività gestionale si manifestava, quindi, come antieconomica ed il dato reddituale dichiarato risultava incongruo e irragionevole, tanto più che i tre soci non avevano dichiarato redditi di partecipazione sufficienti alle loro necessità di vita, in quanto non avevano avuto fonti reddituali diverse.

Ed ancora "Il quadro emergente contrassegnato da una persistente perdita del profitto negli anni di esercizio di riferimento, un reddito di esercizio negativo, un esorbitante costo del lavoro, un incremento progressivo del costo del lavoro in misura inversamente proporzionale agli utili".